



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

corteappellosicilia@lnd.it

cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12

DEL 09 DICEMBRE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462

Tribunalefederalesicilia@lnd.it

tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

corteappellosicilia@Ind.it
cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it (pec)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408
Lo Iacono Lia 091 6808 428
sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona 091 6808 463
sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria 091 6808 409
gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco 091 6808 425
sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura 091 6808 440
crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura 091 6808 440
laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498

Saccà Giovanni 091 6808 433
sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni 091 6808 410
Sconzo Giulio 091 6808 423
sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio 091 6808 406
Mendola Paolo 091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe 091 6808 473
Cutrera Giovanni 091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 09 dicembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 53/A

POL. POMPEI CALCIO MESSINA (ME) avverso perdita gara per 0-3 - Campionato 1^a Cat. Gir. "E" Gara Pompei Calcio Messina/Giardini Naxos del 8 novembre 2014 – C.U. 177 del 12/11/2014

Con rituale e tempestivo appello la Pol. Pompei Calcio Messina ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo.

La reclamante in buona sintesi sostiene di non avere violato la normativa sul numero dei calciatori "juniores" in campo evidenziando che fin dall'inizio della gara vi avrebbe partecipato il n.12 sig. Maganza Antonino al posto del n.1 sig. Basile Franz e solo per mero errore materiale di essa reclamante il predetto n.12 risulta, nella distinta consegnata al direttore di gara, contrassegnato dalla lettera "R" mentre in quella trattenuta da essa società è il n.1 ad essere contrassegnato dalla lettera "R".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che, ai sensi dell'art.35 comma 1.1, gli atti ufficiali di gara fanno fede di quanto avvenuto nel corso della partita.

In particolare da nessun atto ufficiale di gara si rileva che il calciatore sig. Maganza Antonino abbia partecipato, fin dall'inizio all'incontro né è condivisibile l'affermazione della reclamante che ciò risulterebbe dalla copia della distinta in suo possesso atteso che nell'evidente contrasto tra i due elenchi ha valore probatorio solo quello consegnato all'arbitro.

Sul punto giova ricordare, come già affermato da questa Corte, che una volta presentata la distinta di gara all'arbitro le variazioni alle stesse sono di esclusiva competenza della società e vanno riportate sempre a cura della società oltre che nella copia consegnata all'arbitro anche in quella consegnata agli avversari.

Inoltre non spetta alla società, una volta presentata la distinta di gara, scegliere in modo difforme dall'elenco numerico fornito chi siano gli undici che debbano giocare da titolari e quali le riserve.

Infatti ai sensi dell'art.72 comma 1 2° cpv N.O.I.F.: *"Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. ed al S.G.S., i calciatori debbono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere; dal n.2 al n.11 i calciatori degli altri ruoli; dal n.12 in poi i calciatori di riserva"*.

Poiché nella fattispecie, così come descritta dalla stessa reclamante non risulta alcuna variazione oltre a quelle già segnalate e risultanti dalla distinta consegnata all'arbitro e dallo stesso allegata al referto di gara ne consegue che il reclamo deve andare respinto.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 54/A

A.S.D. STEFANESE CALCIO (ME) avverso perdita gara per 0-3 - Campionato Promozione Gir. "B" Gara Stefanese Calcio/Città di S. Agata di Militello del 15 novembre 2014 – C.U. 191 del 19/11/2014

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Stefanese Calcio ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo.

La reclamante in buona sintesi sostiene di non avere violato la normativa sul numero dei calciatori "juniores" in campo evidenziando che al 21' del 2° t. sarebbe stato sostituito il calciatore n.2 sig. Biondo Salvatore e non già il n.3 sig. Negrone Mirko così come trascritto dall'assistente arbitrale.

Tale assunto, secondo la reclamante, sarebbe comprovato da alcuni articoli di giornale e da alcune ritrazioni fotografiche che vengono allegare al gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che, ai sensi dell'art.35 comma 1.1, gli atti ufficiali di gara fanno fede di quanto avvenuto nel corso della partita.

In particolare da nessun atto ufficiale di gara si rileva che il calciatore sostituito fosse il n.2 sig. Biondo Salvatore anzi risulta proprio il contrario.

Infatti la sostituzione del calciatore n.3 sig. Negrone Mirko con il calciatore n.14 sig. Biondo Salvatore risulta comprovata dalla sottoscrizione del rapportino di fine gara da parte del dirigente accompagnatore della A.S.D. Stefanese Calcio, il quale aveva l'onere, ove fosse vero l'assunto della reclamante, di contestare la sostituzione così come riportata dal direttore di gara; con la conseguenza che non avendolo fatto tale sostituzione non può più essere messa in discussione.

Né le presunte prove poste a sostegno del reclamo, quali articoli di giornali e ritrazioni fotografiche (dalle quali, peraltro, non si evince alcun numero di maglia), sono tali da poter superare la presunzione prevista dall'art. 35 comma 1.1 del C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 55/A

A.S.D. CITTA' DI MALETTTO (CT) – Avverso squalifica calciatori sig. Gabriele Cantarella fino al 5/3/2015 e sig. Salvatore Capizzi fino al 15/2/2015; inibizione ai dirigenti sig. Salvatore Mineo fino al 20/3/2015 e sig. Vincenzo Mannino fino al 15/12/2014 - Ammenda di € 250,00 - Gara campionato 1^ categoria girone "F" Città di Maletto/Ciclope Bronte del 16/11/2014 - C.U. N° 191 del 19/11/2014.

La A.S.D. Città Di Maletto, con raccomandata del 27/11/2014, ha proposto reclamo avverso le decisioni sopra riportate.

All'udienza dibattimentale nessuno è comparso per la reclamante benché regolarmente convocata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che l'appello di che trattasi è stato proposto a mezzo "raccomandata1" del 27 novembre 2014, oltre il termine che gli artt. 38 n° 2 e 46 n° 4 C.G.S. stabiliscono in giorni sette dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento che s'intende impugnare.

Per completezza va precisato che i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale contestati dall'A.S.D. Città di Maletto sono tutti rilevabili nel Comunicato Ufficiale n° 191 pubblicato il 19/11/2014 e non già, come erroneamente indicato dalla Società, sul Comunicato Ufficiale n° 194 del 21/11/2014, palesandosi quindi la violazione del suddetto termine.

Per quanto sopra esposto l'appello è inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Città di Maletto e, per l'effetto, dispone l'addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 58/A

A.S.D. MACCHITELLA GELA (CL) avverso perdita gara per 0-3 ed avverso squalifica fino al 26/11/2014 a carico dell'allenatore sig. Angelo Turco – gara Campionato Juniores Provinciale Modica Calcio/Macchitella Gela del 3 novembre 2014 – C.U. 17 del 20/11/2014 Delegazione Provinciale di Ragusa

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Macchitella Gela ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo.

La reclamante in buona sintesi sostiene che il calciatore Scicolone Angelo, nato il 1 settembre 1997 era in posizione regolare al momento in cui ebbe a partecipare alla gara riportata in epigrafe in quanto il modulo di tesseramento sarebbe stato inviato al competente Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Sicilia con lettera raccomandata n. 14986338709-8 del 26/09/2014.

Peraltro, sempre secondo l'assunto della reclamante, sarebbe ininfluenza la circostanza che detto tesseramento non risulti nel competente ufficio perché l'eventuale smarrimento dello stesso non può, comunque, danneggiare essa reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che il proposto gravame avverso il risultato della gara è inammissibile ai sensi dell'art. 46 comma 5 C.G.S. perché non risulta allegata la ricevuta attestante l'invio dei motivi alla controparte.

Esso, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett.b) C.G.S., è parimenti inammissibile per ciò che attiene la squalifica dell'allenatore sig. Angelo Turco.

In ogni caso dagli opportuni accertamenti risulta che con la raccomandata richiamata dalla società reclamante quest'ultima ha inviato solo una richiesta di svincolo ex art 108 N.O.I.F. Né la suddetta raccomandata risulta corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla lega, Comitato o Divisione competente, ai sensi del 2° comma dell'art. 39 delle N.O.I.F.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 59/A

A.S.D. CITTA' DI PEDARA (CT) – Avverso punizione sportiva perdita gara per 0–3 – gara Campionato 2^a categoria girone "G" Atletico Aci San Filippo/Città di Pedara del 26/10/2014 - C.U. N° 191 del 19/11/2014.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Città di Pedara impugna la decisione in oggetto chiedendo che venga annullata.

In buona sintesi la reclamante sostiene di non avere effettuato 4 sostituzioni così come riportato nel rapporto di fine gara dall'arbitro, in quanto risulterebbe da questo documento che il n° 16 sarebbe entrato due volte. Né, continua la reclamante, può valere la circostanza che il rapporto in questione sia stato sottoscritto dal dirigente accompagnatore, perché quest'ultimo sarebbe stato tratto in inganno dal direttore di gara che gli avrebbe fatto sottoscrivere le sostituzioni della società ospitante e non già le proprie.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visti gli atti ufficiali, rileva innanzitutto la lamentata discrasia. Rileva ancora che l'arbitro, in sede di refertazione, ha riportato come quarta sostituzione del Città di Pedara, quella relativa al calciatore n° 17 entrante in sostituzione del n° 8.

Poiché dall'esame di quest'ultimo documento (referto di gara) appare evidente che l'arbitro ha proceduto ad una correzione del numero 16 in 17, questa Corte ha disposto, quindi, acquisirsi specifico supplemento di rapporto.

Il direttore di gara ha ammesso che la sostituzione avvenuta al 25° del 2° tempo che ha visto uscente il n° 8 ed entrante il n° 17 e non il n° 16 deve essere attribuita alla società Aci San Filippo e non già al Città di Pedara, come erroneamente riportato.

Lo stesso direttore di gara pertanto conclude il suo supplemento attestando che al 25' del 2° tempo è uscito il n° 8 dell'Acì San Filippo sig. Orazio Ferro ed al suo posto è entrato il n° 17 sig. Giuseppe Eramo.

In ragione di quanto sopra il gravame deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicata sul C.U. n° 191 del 19/11/2014, non avendo la A.S.D. Città di Pedara effettuato quattro sostituzioni.

Deve, infine, disporsi la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Arbitri per quanto di propria competenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie l'appello come sopra proposto ed annulla l'impugnata decisione, senza addebito di tassa reclamo.

Dispone, infine, la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Arbitri per quanto di propria competenza.

Procedimento 61/A

A.S.D. TROINA (EN) – Avverso squalifica calciatore sig. Marco Plumari per 4 gare - Gara Promozione girone "C" Troina/ACI Sant'Antonio del 23/11/2014 - C.U. N° 204 del 29/11/2014.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Troina impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, ritenendo sproporzionata la squalifica del calciatore sig. Plumari "rispetto al comportamento mantenuto dallo stesso", da qualificarsi in termini di protesta e non di offesa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova dei comportamenti assunti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Da tali rapporti si evince che il sig. Plumari, espulso al 18° del 2° tempo all'esito della seconda ammonizione, come già la prima comminata per proteste verso un assistente arbitrale, nel dirigersi verso gli spogliatoi rivolgeva insulti e quindi un'espressione minacciosa all'indirizzo dell'assistente stesso.

Per quanto sopra, tenuto conto della condotta che ha determinato il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, dell'atteggiamento reiteratamente irrispettoso assunto dal calciatore all'atto dell'espulsione, con l'aggravante determinata dall'essersi il calciatore in questione espresso in termini offensivi e minacciosi, la sanzione complessivamente attribuita alla fattispecie appare adeguata e non passibile di riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone rigettare l'appello come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 63/A

A.S.D. PATERNO' 1908 (CT) – Avverso inibizione ai dirigenti sig. Biagio La Delfa fino al 19/11/2019 e sig. Carmelo Licciardello fino al 31/12/2014 – Gara Allievi regionali Paternò 1908/Real Siracusa del 19/11/2014 - C.U. N° 193/sgs41 del 21/11/2014.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Paternò 1908 contesta le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicate, ritenendole "sproporzionate" rispetto a quanto accaduto.

In particolare, circa la posizione del sig. Biagio La Delfa, l'appellante ammette l'addebito ma ne contesta la gravità, tenuto conto che il direttore di gara, contrariamente a quanto esposto in referto, ha potuto lasciare tranquillamente l'impianto sportivo dopo avere completato gli adempimenti connessi al suo status, allontanandosi alla guida della propria autovettura.

Quanto al sig. Carmelo Licciardello l'appellante rileva che il predetto, contrariamente a quanto addebitatogli, "si è preso cura del direttore di gara, dalla fine della gara fino all'uscita dal campo".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova dei comportamenti assunti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Da tale rapporto, precisamente dal supplemento di referto, si evince che al 20' del 2° tempo l'arbitro allontanava dal terreno di gioco il sig. Biagio La Delfa per proteste eccessive. Una volta allontanato egli raggiungeva l'arbitro a centrocampo dicendogli: "a fine gara ti pesto".

Al rientro negli spogliatoi, a gara finita, il sig. Biagio La Delfa raggiungeva l'arbitro e lo colpiva con un violento schiaffo alla guancia sinistra, che gli provocava "forte dolore e stordimento". Scosso dallo schiaffo ricevuto l'arbitro entrava negli spogliatoi e rivolgendosi al dirigente accompagnatore sig. Carmelo Licciardello gli chiedeva se poteva accompagnarlo al presidio medico più vicino, avendo forti dolori e giramenti di testa. A tale richiesta, riferisce ancora l'arbitro nel suo rapporto, il sig. Licciardello rispondeva: "che non era successo nulla e che potevo tornare a casa".

In seguito il direttore di gara, raggiunto dall'osservatore arbitrale, veniva accompagnato al presidio medico dove gli veniva diagnosticata una lieve contusione all'emiviso sinistro con prognosi di tre giorni, giusta certificazione allegata agli atti.

Da quanto sopra esposto appare chiaro che la ricostruzione dei fatti resa dall'appellante è sfornita di riscontro e pertanto non è idonea ad attenuare quanto contestato ai sigg. La Delfa e Ricciardello. Allo stesso modo non può accedersi alla chiesta riduzione delle sanzioni, che appaiono adeguate ai comportamenti contestati, tenuto conto altresì che trattandosi di gara di settore giovanile è richiesto ai tesserati un maggiore autocontrollo, che risulti in linea con i principi sportivi da trasmettere ai giovani calciatori.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo (€ 62,00).

Procedimento 64/A

A.S.D. MERI' (ME) – Avverso squalifica allenatore sig. Michele Cataldi fino al 31/12/2014 - Gara Promozione girone "B" Città di S. Agata/Merì del 23/11/2014 - C.U. N° 204 del 26/11/2014.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Merì impugna la decisione del Giudice sportivo Territoriale sopra indicata, ritenendo "eccessiva la sanzione irrogata al sig. Michele Cataldi, in quanto quest'ultimo non ha fatto alcun atto di violenza".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova dei comportamenti assunti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto si legge che al termine della gara, mentre le squadre uscivano "mestamente" dal campo, il sig. Michele Cataldi colpiva al capo con la mano aperta un calciatore avversario, "con scarsa forza". In seguito a questo gesto si scatenavano gli animi dei calciatori e dirigenti ospitanti e si creava una mischia in prossimità degli

spogliatoi, “dove i calciatori ospitanti inveivano con parole offensive verso il sig. Cataldi”, per circa 4 minuti.

Per quanto sopra, non può accedersi alla chiesta riduzione della sanzione, che appare adeguata alla fattispecie contestata, tenuto conto peraltro che all’allenatore, stante la specificità del suo compito nella competizione sportiva, viene richiesta una maggiore capacità di controllo che sia di guida e di insegnamento agli altri tesserati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone rigettarsi l’appello come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 09/12/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Vice Presidente Vicario
Santino Lo Presti**